

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, BURTULO, SPAGNOLLI, BERLANDA, DALVIT, TREU, MAZZOLI, BERTHET, NOE', LIMONI, PELIZZO e COLLEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969

Provvidenze a favore del patrimonio forestale danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966 nelle province di Belluno, Trento e Udine

ONOREVOLI SENATORI. — L'alluvione dell'autunno 1966, oltre ad avere provocato immensi danni ai centri abitati, alla viabilità, alle aziende agrarie delle tre province, ha profondamente sconvolto vaste zone di terreni boscati che erano da ritenersi fra le più belle foreste nazionali.

Nei provvedimenti legislativi emanati a seguito di tali calamità sono stati previsti degli interventi protettivi per quanto riguarda le sistemazioni dei terreni soggetti a franamenti, erosioni delle acque, ecc. Sono stati del pari considerati i provvedimenti atti alla ricostruzione delle opere danneggiate, mentre nessuna norma è stata prevista per venire incontro ai danni al patrimonio legnoso danneggiato o distrutto durante l'eccezionale fenomeno meteorico.

Calcoli molto attendibili hanno valutato in 500.000 metri cubi il volume di legname abbattuto (provincia di Belluno 100.000, provincia di Trento 300.000 e provincia di Udine 100.000) in prevalenza abete e larice e cioè essenze legnose di montagna di alto pregio commerciale.

Il valore del legname schiantato e danneggiato non è quello che può risultare — ed è risultato — dal prezzo di mercato ma bensì

quello economico che è notevolmente superiore, dato che i fatti alluvionali hanno indiscriminatamente abbattuto piante adulte e giovani, interrompendo lo sviluppo normale del bosco stesso nel momento di maggiore produttività.

Tenuto presente che questo legname, se utilizzato normalmente, avrebbe avuto un prezzo medio dalle 14 mila alle 15 mila lire al metro cubo, il ricavato sarebbe stato (metri cubi 500 mila per lire 14.000) di lire 7 miliardi.

L'evento eccezionale ha ridotto in modo notevolissimo questo valore, perchè il materiale, abbattuto in modo caotico, ha subito un primo deprezzamento che è stato ulteriormente accentuato da altri fattori ed in primo luogo dall'aumento delle spese di allestimento, dal decadimento degli assortimenti in termini qualitativi, dalle maggiori spese per l'utilizzazione e l'esbosco anche in considerazione delle disastrose condizioni delle strade al momento in cui furono effettuati i lavori.

Altri elementi sfavorevoli, che hanno inciso sul prezzo di detto materiale, si sono riscontrati nella necessità di accelerare, per ragioni tecnologiche e fitopatologiche, le opera-

zioni di utilizzazione di emergenza e nel conseguente intasamento del mercato in un periodo non certo propizio per questi prodotti.

Basti accennare al fatto che contemporaneamente la Germania federale e l'Austria hanno immesso sul mercato milioni di metri cubi di legname abbattuto da cicloni e da altre calamità naturali.

A ciò si deve aggiungere la diminuita domanda anche per i danni subiti dagli stessi centri di lavorazione del legname che non erano in grado, pertanto, di assorbire il materiale.

Dagli elementi in possesso degli Ispettorati forestali, degli enti proprietari e degli operatori economici è risultato che il prezzo medio del materiale abbattuto dagli eventi straordinari dell'autunno 1966 non ha superato il prezzo di lire 5.000-6.000 al metro cubo con un ricavo complessivo non superiore a lire 3 miliardi ed un danno che è risultato non inferiore a lire 4 miliardi.

Per interpretare, inoltre, appieno le conseguenze economiche ed anche di ordine sociale dei danni subiti dagli enti proprietari di boschi delle tre province (soprattutto comuni, enti vari, comunità familiari e pochi privati), occorre considerare che, negli anni futuri, non potranno essere effettuate quelle normali utilizzazioni di boschi, che costituivano la struttura portante dell'economia delle vallate alpine.

Ai bilanci degli enti mancheranno, cioè, le tanto apprezzate ed indispensabili risorse del bosco, che hanno consentito di dare a tali

zone una impronta di sobrietà nella pubblica spesa e non si vede come nel prossimo futuro possa mantenersi il tradizionale equilibrio, anche perchè sui boschi danneggiati gravano gli usi civici, le cui esigenze non potranno essere soddisfatte.

Un principio di equità richiede pertanto l'urgente intervento dello Stato per ristabilire il turbato equilibrio nella economia locale, mediante la concessione di un contributo pari all'entità del danno subito e cioè non inferiore a lire 4 miliardi che potrà essere tuttavia erogato in un periodo decennale.

Gli interventi dello Stato già adottati o in via di adozione per le opere di sistemazione idraulico-forestale ed il rimboschimento in particolare non costituiscono indennizzo per le aziende forestali di queste regioni, ma semplicemente garantiscono la continuità del bosco, sui terreni dissestati.

Quello che occorre fare con urgenza è ridare assetto non solo sotto il profilo tecnico ai terreni già boscati, ma anche sotto quello economico-sociale e civile, il che equivale a ridare fiducia alle popolazioni di montagna, la cui economia è da tutti riconosciuta depressa.

Onorevoli senatori, abbiamo voluto illustrare, con questa sommaria relazione, le ragioni obiettive che giustificano il provvedimento che proponiamo all'esame del Parlamento.

Confidiamo pertanto nell'appoggio e nel consenso vostro e del Governo al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti gli esercizi finanziari dal 1969 al 1978 in ragione di lire 400.000.000 per ciascun esercizio finanziario, per la concessione di sovvenzioni a favore dei proprietari dei boschi nelle zone danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966, delimitate ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed i cui soprassuoli abbiano subito danni in misura tale da comprometterne, a giudizio dell'Amministrazione forestale, la normale gestione.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui al precedente articolo 1 saranno commisurate al 50 per cento del valore commerciale all'importo della massa legnosa danneggiata o distrutta, accertato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, e saranno corrisposte ai proprietari interessati in dieci annualità costanti.

Art. 3.

Le domande di sovvenzione dovranno essere presentate dai proprietari dei boschi danneggiati o distrutti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, entro il termine di 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, unitamente al certificato catastale e ad una relazione illustrativa dei danni sofferti.

Art. 4.

All'onere di lire 400.000.000 riguardante l'esercizio finanziario 1969 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del capitolo concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.